Ministero della Cultura

Museo e Real Bosco di Capodimonte

PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-GRANDE PROGETTO CAPODIMONTE D.M. 20.05.2019 n. 240

Napoli - Complesso monumentale del Real Bosco di Capodimonte

Lavori di allestimento del nuovo percorso museale: Ceramica e Arti Applicate

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo: € 800.000

CUP. F69G19000690001 CIG. A02C3BCB47

D._____ N°_____del_____

Titolo elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

STRUTTURA TECNICA DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Anna Capuano

COORDINATORE DEL PROGETTO SCIENTIFICO DI ALLESTIMENTO
DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
Dott. Sylvain Bellenger

PROGETTISTI
arch. Renata Marmo
geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP
Dott. Federico Forquet

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
IL DIRETTORE:
Sylvain Bellenger

Capitolato Speciale d'Appalto
Art. 87, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

	PROCEDURA NEGOZIATA PER "INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DEL NUOVO PERCORSO MUSEALE DELLA CERAMICA DI CAPODIMONTE E DELLE ARTI APPLICATE ALL'INTERNO DELLA REGGIA DI CAPODIMONTE" PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI – GRANDE PROGETTO CAPODIMONTE - DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 2019 N. 240. **CIG: A02C3BCB47 - CUP: F69G19000690001**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Art. 87 , comma 2 del d.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
Contratto a misura

Città: NAPOLI (Prov NA) Monumento: Museo e Real Bosco di Capodimonte "Intervento di allestimento del nuovo percorso museale della ceramica di Capodimonte e delle Arti applicate all'interno della Reggia di Capodimonte" Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali – Grande Progetto Capodimonte - Decreto ministeriale 20 maggio 2019 n. 240."- Importo complessivo € 800.000,00
CUP: F69G19000690001
CIG: A02C3BCB47
Finanziamento: Fondi di Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte - CAPITOLO 2.1.1.010, ARTICOLO 2.02.03.06.001/N - Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus. DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 2019 N. 240.
Importo complessivo € 800.000,00
Amministrazione Titolare dell'intervento: Ministero della Cultura
Soggetto Attuatore: Museo e Real Bosco di Capodimonte
Responsabile del Procedimento: arch. Chiara Figliolia - Decreto MIC_MU CAP|11/09/2023|115
Progettisti: arch. Renata Marmo, geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino - Decreto MIC_MU-CAP|24/04/2023|46
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino - Decreto MIC_MU-CAP|24/09/2021|264

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI.....5
ARTICOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO.....5
ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI.....5
ARTICOLO 4 - AMMONTARE COMPLESSIVO ED ARTICOLAZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO.....6
ARTICOLO 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.....8
ARTICOLO 6 - NATURA DEL CONTRATTO E RELATIVA MODALITÀ DI STIPULAZIONE.....9
ARTICOLO 7- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....9
ARTICOLO 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....10
ARTICOLO 9 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO – ELENCO PREZZI.....11
ARTICOLO 10 - REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO.....11
ARTICOLO 11– NUOVI PREZZI.....12
ARTICOLO 12 - CONDIZIONI DELL' APPALTO.....13
ARTICOLO 13 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO.....14
ARTICOLO 14 - VARIAZIONI DEI LAVORI.....16
ARTICOLO 15 – POLIZZE E CAUZIONI.....16
ARTICOLO 16 - COPERTURE ASSICURATIVE.....19
ARTICOLO 17 – GARANZIE.....20
ARTICOLO 18 -SUBAPPALTO.....21
ARTICOLO 19 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....21
ARTICOLO 20 - CONSEGNA DEI LAVORI.....22
ARTICOLO 21 – ESECUZIONE DEI LAVORI.....23
ARTICOLO 22 - DIREZIONE DEI LAVORI.....24
ARTICOLO 23 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....25
ARTICOLO 24 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI.....25
ARTICOLO 25 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....26
ARTICOLO 26- PROROGHE.....26
ARTICOLO 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....27
ARTICOLO 28 – CONTABILITÀ DEI LAVORI.....28
ARTICOLO 29 – ANTICIPAZIONI.....28
ARTICOLO 30 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....29
ARTICOLO 31 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO.....32
ARTICOLO 32 - CONTO FINALE.....33
ARTICOLO 33 - PIANI DI SICUREZZA.....33
ARTICOLO 34 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC SOSTITUTIVO.....34
ARTICOLO 35– PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....35
ARTICOLO 36 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....35
ARTICOLO 37 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....36
ARTICOLO 38 - PERSONALE DELL'APPALTATORE.....42
ARTICOLO 39 – MEZZI E ATTREZZATURE DA LAVORO.....42
ARTICOLO 40 – GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO.....43
ARTICOLO 41 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO.....43
ARTICOLO 42 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI.....44
ARTICOLO 43 - REGOLARE ESECUZIONE.....44
ARTICOLO 44 – RISERVE.....44
ARTICOLO 45 - **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**.....45
ARTICOLO 46– REVOCA.....47
ARTICOLO 47 – RECESSO.....48

ARTICOLO 48 – CESSIONE.....48
ARTICOLO 49 – CONTROVERSIE.....48
ARTICOLO 50 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.....48

PARTE SECONDA — MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

ARTICOLO 51 - MISURAZIONE DEI LAVORI.....49
ARTICOLO 52 - VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI.....49
ARTICOLO 53 - VALUTAZIONE DEI LAVORI.....50
DISPOSIZIONI.....50
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA.....50
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA.....51
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....51
INTONACI.....51
TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE.....52
OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO.....52
OPERAZIONI DI PULITURA.....53
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO.....53
OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA (COMPRENDENDO ANCHE LE INTEGRAZIONI PITTORICHE E LE PROTEZIONI SUPERFICIALI).....54
OPERAZIONI DI INTEGRAZIONI DI PARTI MANCANTI.....54
OPERAZIONI DI PROTEZIONE.....54
OPERAZIONI DI STACCO ED APPLICAZIONI NUOVI SUPPORTI.....54
MANODOPERA.....55
PROVVISTE.....55
NOLEGGI.....55
PONTEGGI FISSI E MOBILI.....56
TRASPORTI.....56
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI: PROVENIENZA E QUALITÀ.....56
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.....57
ARREDI, VETRINE E TECHE.....62

Articolo 1 - Definizioni

- **Complesso:** Il complesso di Capodimonte, con sede a Napoli, Via Miano n. 2, situato sulla sommità dell'omonima collina ha un'estensione di 134 ettari di giardini storici e boschivi, recintati da oltre sei chilometri di muro di cinta. All'interno di esso è situato il Museo, costituito dalla Reggia, un palazzo di tre piani, di una superficie complessiva di oltre 14.000 mq, con 130 sale che, insieme ai depositi, ospitano 47.000 opere d'arte.
- **Bosco**: indica il Real Bosco di Capodimonte, a partire da Porta di Mezzo, il quale fa parte del Complesso del Museo e Real Bosco Capodimonte;
- **Parco**: indica il Parco e il Belvedere, aree limitrofe alla Reggia, il quale fa parte del Complesso del Museo e Real Bosco Capodimonte;
- **Stazione appaltante:** il Museo e Real bosco di Capodimonte, con sede in Napoli, Via Lucio Amelio, 2 - 80131 Napoli, nella persona del rappresentante legale, dott. Sylvain Bellenger.
- **Responsabile Unico del Progetto**: Funz. arch. Chiara Figliolia.
- **Appaltatore**: indica il soggetto risultato aggiudicatario definitivo della procedura di affidamento.
- **Capitolato**: indica il presente capitolato speciale d'appalto.
- **Codice dei Contratti o Codice**: indica il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.
- **Contratto**: indica il contratto di appalto stipulato tra la stazione appaltante e l'Appaltatore.

Articolo 2 - Norme di riferimento

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Affidatario si obbliga ad osservare sia le disposizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara sia la normativa di riferimento di seguito elencata:

- D.lgs. 42/2008 e s.m.i.;
- il Codice dei Contratti e relativi allegati D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- linee guida di attuazione dell'ANAC;
- il Codice Civile in quanto applicabile;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e s.m.i.;
- le condizioni normative e retributive previste dal CCNL del settore di riferimento.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 ed i relativi allegati-Codice dei contratti pubblici, il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, nelle parti ancora in vigore, il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza.

Articolo 3 - Oggetto del contratto d'appalto e descrizione dei lavori

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento "**Museo e Real Bosco di Capodimonte - Museo e Real Bosco di Capodimonte - Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali – Grande Progetto Capodimonte - Decreto Ministeriale 20 Maggio 2019 n. 240 - "Intervento di allestimento del nuovo percorso museale della ceramica di Capodimonte e delle arti applicate all'interno della Reggia di Capodimonte",** comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione

delle opere contrattualmente definite e di seguito descritte nel presente capitolato e negli atti progettuali posti a base dell'affidamento.

Le lavorazioni riguardano, nel dettaglio, l'allestimento del nuovo percorso museale della ceramica di capodimonte e delle arti applicate all'interno della reggia di Capodimonte.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario provvederà all'esecuzione dei lavori rispettando le disposizioni e le modalità di esecuzione riportare nel presente Capitolato Speciale D'appalto e in tutti gli altri atti progettuali posti a base del presente affidamento.

I lavori oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti nel rispetto del prestigio e del decoro dei luoghi, secondo standard di elevata qualità e professionalità, tenendo conto delle particolari esigenze derivanti dalla specifica attività svolta dal Museo.
In caso di disfunzione, carenza prestazionale, inadeguatezza tecnica, amministrativa, organizzativa e/o funzionale di qualsiasi tipo l'affidatario deve ritenersi completamente responsabile ed è obbligatoriamente tenuto a rispondervi direttamente mediante l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Articolo 4 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell'appalto

L'importo complessivo posto a base dell'affidamento ammonta a €. 578.536,71 (dicesi euro cinquecentosettantottomilacinquecentotrentasei/71) oltre €. 7.490,84 (dicesi euro settemilaquattrocentonovanta/84) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come da quadro economico di progetto.

L'importo a base dell'affidamento è suddiviso secondo le seguenti Categorie e classifiche:

- Categoria Prevalente: OS6 classifica II – importo 331.048,08 (dicesi euro trecentotrentunomilazeroquarantotto/08) oltre €. 72.830,58 (dicesi euro settantaduemilaottocentotrenta/58) per IVA al 22% - Subappalto entro i limiti del 40%;
- Categoria scorporabile: OG2 classifica I – Importo €. 247.488,63 (dicesi euro duecentoquarantasettemilaquattrocentottantotto/63) oltre €. 24.748,86 (dicesi euro ventiquattromilasettecentoquarantotto/86) per IVA al 10% - Subappalto entro i limiti del 30%.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in **€. 209.582,47 (dicesi euro duecentonovemilacinquecenottantadue/47)** oltre IVA.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti del citato art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera su indicati non sono soggetti a ribasso d'asta. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 143/2021, in occasione dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori si provvederà alla richiesta del DURC di congruità della manodopera sull'opera complessiva.

CATEGORIE LAVORI

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica zione obbligatoria(si/no)	Importo (euro)	%
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	sì	**€. 247.488,63**	42,78%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	II	sì	**€. 331.048,08**	57,22%
	Totale		**€. 578.536,71**		**100%**

AMMONTARE DELL'APPALTO

1	Importo totale dei lavori a Misura	Euro	**€ 586.027,55**
2	di cui costi dell'incidenza della manodopera	Euro	€. 209.582,47
3	Importo dei lavori a Misura	Euro	€. 368.954,24
4	Importo oneri di sicurezza	Euro	€. 7.490,84
	TOTALE APPALTO EURO		**€ 586.027,55**

L'incidenza delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui alla tabella è stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 17,00 %;
b) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10,00%;

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella precedente tabella:

1. importo lavori a misura al netto di manodopera e sicurezza d'asta **€. 368.954,24**, scaturisce dalla cifra della riga 3 della tabella al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara;
2. importo della parte non soggetta a ribasso dei lavori **€. 7.490,84** corrispondente ai costi per l'attuazione del piano di sicurezza (PSC) il cui totale e riportato alla riga 4 della tabella, non soggetti a ribasso.
3. importo incidenza della manodopera **€. 209.582,47** corrispondente alla riga 2 della tabella, calcolato

secondo il CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative e relativo accordo rinnovo CPL, 8 marzo 2022, avente validità dal 01.03.2022 al 30.06.2024;

Si precisa che il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 3 Allegato I.7 a Codice.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice di cui al Decreto legislativo 23 marzo 2023 n°36 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi contrattuali dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2 del presente Capitolato, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

Articolo 5 - Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici e in particolare dagli elaborati economici con le lavorazioni tecniche specifiche allegati agli atti di gara di cui formano parte integrante, dalle indicazioni contenute nel presente capitolato, salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo nel corso d'opera dal direttore dei lavori. La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo. Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati dall'articolo 120 del Decreto legislativo 23 marzo 2023 n° 36, il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell'Elenco prezzi individuato dal presente capitolato.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove andrà a realizzarsi e le principali dimensioni.

Il progetto si pone come obiettivo quello di presentare l'importantissima collezione di ceramiche presente a Capodimonte, suddividendola in sale tematiche e presentandola in maniera scientificamente corretta, senza negare la natura stessa dei saloni della Reggia, che rappresentano ancora una importantissima testimonianza della Residenza Reale che fu. Si è proceduto, quindi, allo studio dei vari nuclei della collezione di porcellane presenti a Capodimonte, alla loro suddivisione allestitiva nelle Sale della Reggia, e all'allestimento di queste ultime in accordo con la tipologia di porcellana conservata e con il carattere storico dell'ambiente.

Il progetto consiste principalmente nell'allestimento delle 11 sale tematiche con vetrine espositive, arredi funzionali all'esposizione, e dall'installazione di zoccolature in legno decorato di raccordo tra le varie vetrine presenti in sala. La maggior parte del finanziamento riguarda quindi la fornitura e posa in opera di arredi, vetrine e partizioni decorative, che hanno la finalità di conservare e presentare le collezioni di porcellane, nonché di armonizzare l'esposizione con l'ambiente storico della Reggia.

Gli interventi sono i seguenti:

- fornitura e posa in opera di vetrine decorate a mano;
- fornitura e posa in opera di tavoli e teche;

- fornitura e posa in opera di vetrine incassate decorate a mano;
- fornitura e posa in opera di zoccolatura e di modanature in legno decorate a mano;
- realizzazione di pannellature espositive in cartongesso (Sala 52-bis);
- realizzazione di controsoffittature a chiusura delle pannellature espositive (sala 52-bis, Sala 51);
- tinteggiatura con tinte a calce delle pareti delle 11 Sale;
- decorazione di parti della Sala.

Le opere edili complementari riguardano principalmente la realizzazione di un varco di collegamento tra le sale 53 e 58.

Articolo 6 - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione

Il contratto di appalto, sarà stipulato a misura e nel rispetto dell'art. 18, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e secondo le modalità in esse indicate. Sarà inoltre presente tra i documenti posti a base dell'affidamento uno schema di contratto.

Articolo 7- Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente capitolato speciale d'appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 28 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 redatto secondo quanto previsto dall'allegato XV del D.lgs 81/2008;

e) il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'articolo 119 del Codice dei Contratti;

f) il cronoprogramma dei lavori, nonché il programma esecutivo di cui all'art. che l'impresa dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori;

g) le polizze di garanzia;

Di seguito si indicano gli elaborati costituenti la documentazione progettuale:

Relazioni:

- RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO

- RELAZIONE TECNICA

ELABORATI GRAFICI

• Stato di Fatto R.M.M.F.1: Primo Piano

• Interventi Progettuali:

I.P.1: Interventi progettuali: Pianta generale

I.P.2: Interventi progettuali: Sala 43

I.P.3: Interventi progettuali: Sala 44

I.P.4: Interventi progettuali: Sala 45

I.P.5: Interventi progettuali: Sala 51

I.P.6: Interventi progettuali: Sala 52-bis

I.P.7: Interventi progettuali: Sala 53-58

I.P.8: Interventi progettuali: Sala 54

I.P.9: Interventi progettuali: Sala 55

I.P.10: Interventi progettuali: Sala 57

I.P.11: Interventi progettuali: Sala 59

I.P.12: Interventi progettuali: Sala 60

ELABORATI CONTABILI

• Computo Metrico Estimativo

• Analisi dei Prezzi

• Elenco Prezzi

• Stima incidenza manodopera

• Stima incidenza sicurezza

• Capitolato speciale di appalto

• Piano di manutenzione

• Piano di sicurezza e coordinamento

Articolo 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Codice dei Contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Articolo 9 - Invariabilità del prezzo - elenco prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.
I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.
d) forniture: fornitura in opera (assemblaggio e montaggio) di componenti di arredo seriali e non seriali.

Articolo 10 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2023 Regione Campania, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, pubblicata sul BURC 13 del 13.02.2023.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/23, in materia di revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.
Nel dettaglio per ciascuna voce di costo elencata nell'allegato denominato "ELENCO PREZZI" di cui al presente Capitolato, ove il relativo prezzo, per effetto di circostanze eccezionali, subisca, nel corso di ciascun anno solare di esecuzione dell'appalto (di seguito, "Anno di Riferimento"), una variazione percentuale media, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo contenuto nel progetto posto a base di gara, al netto del ribasso d'asta praticato in sede di offerta (di seguito, "Soglia"), per il successivo anno solare contrattuale si procederà alla conseguente rideterminazione del prezzo medesimo, in aumento o in diminuzione, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60 comma 3 lett. A del codice.
La revisione non si applicherà alle prestazioni eseguite nel corso del primo anno solare, decorrente dall'avvio dell'esecuzione del contratto.
Si procederà a revisione in aumento solo a seguito di un'apposita istanza da parte dell'appaltatore (di seguito, "Appaltatore"). Detta istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla conclusione di ogni Anno di Riferimento. L'istanza dell'Appaltatore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione, giustificativa della richiesta avanzata.

Articolo 11– Nuovi Prezzi

Si precisa che la stazione appaltante potrà avviare d'ufficio il procedimento di verifica dei prezzi, a conclusione del quale, ove abbia rilevato una variazione in diminuzione degli stessi superiore alla Soglia di cui sopra, ne comunicherà all'Appaltatore la revisione, in funzione della variazione rilevata.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.
Si precisa che qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo ulteriormente una percentuale del 17 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

- La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante;

- Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste;

- Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia;

- Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Articolo 12 - Condizioni dell'appalto

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore dichiara:
1. di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
3. di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata.

a) Gli operatori economici, con la partecipazione alla presente procedura di affidamento, prendono atto che tutte le clausole e condizioni previste nel presente CSA, e in tutti gli altri documenti posti a base dell'affidamento hanno carattere di essenzialità.
b) La sottoscrizione del contratto d'appalto nonché del presente CSA e dei suoi allegati da parte dell'operatore economico affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
c) L'esecutore non potrà eccepire, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
d) Nell'ambito del rapporto contrattuale tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l'Appaltatore, l'organizzazione dell'esecuzione dovrà essere stabilita sulla base dei principi progettuali posti a base dell'affidamento che garantiscano all'Amministrazione la piena rispondenza dell'esecuzione dei lavori a parametri di efficienza ed efficacia gestionale, qualità e tempi di esecuzione delle attività.

Articolo 13 - Cronoprogramma dei lavori e programma esecutivo

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore s'impegna a rispettare i tempi e la durata complessiva dei lavori secondo il Cronoprogramma facente parte del Progetto.

In ogni caso, il termine fissato contrattualmente per l'ultimazione dei lavori, valutato in 270 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori, non potrà subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.

Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 al d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 9 dell'allegato I.7 al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e delle indicazioni di cui capitolato speciale d'appalto, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, un programma esecutivo dettagliato nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

- una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;
- l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale elaborato deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Lo stesso è considerato come riferimento per il Direttore dei lavori e/o suoi assistenti con funzioni di direttori operativi ai fini dell'espletamento delle disposizioni di cui all' art. 2, comma 2 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori, in ogni caso devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dall'Amministrazione, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato

dall'Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui sopra.
L'appaltatore, pertanto, dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto completo del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come prescritto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10.
In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- la struttura organizzativa predisposta deve essere caratterizzata dalla necessaria elasticità atta a gestire le differenti fasi del processo;
- il modello di struttura organizzativa dovrà anche assicurare una immediata operatività della stessa grazie alla facile allocazione/riallocazione di risorse;
- la struttura organizzativa dovrà favorire le attività di controllo e monitoraggio da parte della direzione dell'Amministrazione.

Le procedure gestionali di seguito elencate rappresentano obbligo minimo inderogabile per l'Appaltatore.

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla firma del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di individuare un suo rappresentante (**Responsabile di cantiere**), ed un sostituto, per ricoprire tale funzione, con obbligo di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto stesso, comunicandone i nominativi alla direzione dell'Amministrazione, nonché i recapiti telefonici, e-mail peo e pec per ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria.

   Il Responsabile di cantiere, o il suo sostituto, ha la piena rappresentanza dell'Appaltatore ed in quanto tale controfirma i vari documenti amministrativi e contabili.

   Tale figura è il referente unico con la Direzione dell'Amministrazione e sarà dotata di adeguate competenze professionali, idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto.

Al direttore di cantiere sono assegnate le funzioni di:

- programmare, organizzare e coordinare tutte le attività previste nel Contratto;
- gestire le richieste, le segnalazioni e le chiamate pervenute per conto della Direzione dei lavori;
- proporre interventi volti a migliorare le attività oggetto del presente Capitolato;
- controllare le attività effettuate;
- raccogliere e trasmettere alla Direzione dei lavori le informazioni e i dati necessari al monitoraggio delle performance conseguite;

- garantire l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- garantire l'aggiornamento tecnico e operativo del personale in relazione agli obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori;
- garantire la reperibilità di sostituti in tempi rapidi ove necessario;
- gestire le risorse a disposizione.

Il Direttore di cantiere controlla e coordina tutto il proprio personale, garantendo per esso il rispetto delle norme previste dal presente capitolato.

In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato e/o del sostituto, l'Appaltatore deve comunicare il nominativo di un responsabile autorizzato a sostituire i predetti rappresentanti.

Articolo 14 - Variazioni dei lavori

In ottemperanza alle disposizioni di cui al'art.120 del d.lgs 36/23 e s.m.i l'amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte qualora in corso d'opera si renda necessaria un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva la facoltà di richiede all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 36/2023 il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell'Elenco prezzi individuato dal presente capitolato.

Per quanto non previsto si rimanda all'art. 120 di cui al d.lgs 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 21 dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Articolo 15 – Polizze e Cauzioni

Data la tipologia dei lavori e considerato che trattasi di interventi da eseguire all'interno di una struttura Museale si precisa che ai sensi dell'art. 53, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ha valutato la necessità di richiedere la polizza provvisoria di gara come meglio di seguito specificato.

Premesso quanto sopra l'offerta dovrà essere corredata:

1. **Garanzia provvisoria**, redatta ai sensi degli artt. 53 e 106 del Codice, pari al 1% del prezzo base dell'appalto *e* precisamente di importo garantito pari ad **€. 5.860,28 (dicesi euro cinquemilaottocentosessanta/28)***,* salvo quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 106 (modalità di riduzione della polizza).
2. **Dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, e nel rispetto del Decreto 16 settembre 2022, n. 193.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato al Museo e Real Bosco di Capodimonte presso la tesoreria CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. iban: IBAN: IT42I0623003543000058008002.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del contenente il Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 53, 106 e 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni. (22G00201).

4) avere validità per *180 (centottanta)* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta – art. 106, comma 5 del codice;

5) prevedere espressamente:

   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante – art. 106, comma 4 del codice.

   b) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

   c) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.

82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- **Garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 117 del Codice;
- **Polizza di cui all'art. 117, comma 10 del codice** rilasciata per un importo pari ad almeno l'importo del contratto. la polizza assicura la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile verso terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori avente un massimale per sinistro non inferiore ad €. 1.000.000, 00 dicesi euro unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata dei lavori.

Articolo 16 - Coperture assicurative

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art.117, comma 10 del d.lgs. 36/2023 costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente articolo. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 17 – Garanzie

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di regolare esecuzione e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 18 -Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico cause di esclusione previste dal codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi (art. 119, comma 11, del Codice):

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

La stazione appaltante ha previsto per il presente affidamento le seguenti quote di subappalto:

- **limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo della categoria prevalente;**
- **limite del 30% (trenta per cento) dell'importo nel caso di categoria/e scorporabile/i.**

I limiti di subappalto su menzionati risultano nello specifico coerenti con la tipologia delle lavorazioni rientranti nella categoria dei lavori presenti nel progetto. Le percentuali di lavorazioni subappaltabili indicate risultano, altresì, compatibili, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro da eseguirsi all'interno del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si precisa inoltre che ad ulteriore tutela dei beni oggetto della presente procedura di affidamento, le lavorazioni oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare si applicherà la normativa di riferimento vigente in materia di subappalto.

Articolo 19 – Pagamento dei subappaltatori

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della Amministrazione committente.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati.

Articolo 20 - Consegna dei lavori

La consegna formale dei lavori oggetto della presente procedura dovrà essere effettuata dopo la stipula del contratto ai sensi degli artt. 17 , 50 nonché dell'allegato II.14 art. 1 comma 2 lettera c) e art. 3.

Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell'appaltatore per l'espletamento di tale atto.

Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i disegni di progetto dei lavori da eseguire.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:

- le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i tracciamenti, il posizionamento di sagome e capisaldi;
- le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area in cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e che si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste.

Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al responsabile del procedimento che, se richiesto, ne rilascerà copia conforme all'appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle opere contrattuali. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per l'eventuale rimborso delle spese in caso di mancata stipula del contratto.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fisserà una nuova data; trascorsa inutilmente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale stabilito verrà calcolata dalla data della prima convocazione.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna. In caso di consegna parziale dei lavori l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle opere situate nelle aree già disponibili.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei luoghi rispetto alle indicazioni progettuali, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna secondo le modalità già indicate nel presente capitolato.

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori e le relative forniture oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza e utilizzando mezzi, attrezzature e personale aventi le caratteristiche indicate nel presente Capitolato, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori.

L'impresa eseguirà le prestazioni previste dal progetto posto a base dell'affidamento a perfetta "regola d'arte". I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato secondo la tipologia delle opere che si vanno a realizzare.

L'affidatario, dovrà operare, con un proprio piano operativo-logistico che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Responsabile Unico del Progetto in uno con il relativo piano operativo della sicurezza, fermo restando l'impegno a rispettare modalità e tempi previsti per l'espletamento dei lavori.

Si precisa che oltre a quanto sopra indicato, l'Aggiudicatario dovrà:

a) eseguire i lavori in orari compatibili con le esigenze dell'amministrazione appaltante;
b) comunicare all'amministrazione appaltante i nominativi di tutti i dipendenti che saranno adoperati nell'espletamento dei lavori;
c) fornire i propri addetti di adeguato abbigliamento.

Articolo 21 – Esecuzione dei lavori

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori e le relative forniture oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza e utilizzando mezzi, attrezzature e personale aventi le caratteristiche indicate

nel presente Capitolato, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori.

L'impresa eseguirà le prestazioni previste dal progetto posto a base dell'affidamento a perfetta "regola d'arte". I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato secondo la tipologia delle opere che si vanno a realizzare.

L'affidatario, dovrà operare, con un proprio piano operativo-logistico che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Responsabile Unico del Progetto in uno con il relativo piano operativo della sicurezza, fermo restando l'impegno a rispettare modalità e tempi previsti per l'espletamento dei lavori.

Si precisa che oltre a quanto sopra indicato, l'Aggiudicatario dovrà:

a) eseguire i lavori in orari compatibili con le esigenze dell'amministrazione appaltante;

b) comunicare all'amministrazione appaltante i nominativi di tutti i dipendenti che saranno adoperati nell'espletamento dei lavori;

c) fornire i propri addetti di adeguato abbigliamento.

Articolo 22 - Direzione dei lavori

La direzione lavori è istituita e ha i compiti descritti dal l'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché dell'allegato II.14 artt. 1 , 2 .
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:

- l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- la verifica del programma di manutenzione;
- la predisposizione dei documenti contabili;
- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;
- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- assistenza alle operazioni di collaudo;
- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate;
- la segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.

Il direttore dei lavori provvederà all'assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere eventualmente assegnati all'ufficio di direzione dei lavori.

Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

Articolo 23 - Sospensione e ripresa dei lavori

In materia di sospensione trova applicazione le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché l'art. 8 dell'allego II.14 del medesimo decreto, previa predisposizione di apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

Articolo 24 - Termine di ultimazione dei lavori e penali

La durata dell'appalto è pari a 9 mesi (270 giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Non appena completati i lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato nel presente capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, ai sensi dell'art. 126 comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., una penale giornaliera pali a *1‰ [uno per mille]* dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale come stabilito dall'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

L'applicazione delle penali potrà avvenire mediante trattenute sui pagamenti di spettanza dell'Impresa;

In caso di qualunque inadempienza, sia essa definitiva o di semplice ritardo, il Committente, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione ad altro operatore economico, i cui costi sostenuti verranno addebitati per l'intero all'Impresa inadempiente.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 10;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal presente capitolato;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.
L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Articolo 25 - Certificato di ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

Articolo 26 – Proroghe

L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 121 comma 8 D.LGS. 36 /2023 e all'

art. 8 All. II.14.

La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 27 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.

Articolo 28 - Contabilità dei lavori

La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo le indicazioni riportate negli atti progettuali. I compensi possono essere richiesti per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici e dagli atti progettuali. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori ed il relativo corrispettivo sono da intendersi a misura.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati di avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento. La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Per quanto non indicato si rimanda al Codice degli Appalti d.lgs. n. 36/2023 n particolare all'art. 115 e all'allegato II.14 art. 12.

Articolo 29 - Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e previo ricevimento da parte del soggetto erogatore del finanziamento dell'intervento in oggetto.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 con le modalità prevista dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La stazione appaltante, in ogni caso, concede l'anticipazione sull'importo contrattuale in conformità nelle modalità prevista dal Disciplinare d'oneri sottoscritto con il Soggetto Erogatore del Finanziamento dell'intervento in oggetto, subordinatamente alla erogazione delle risorse da parte dei competenti organi.

Articolo 30 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di Euro 100.000 (diconsi euro centomila/00).

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore.

Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), che possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel rispetto della normativa di riferimento per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 l'appaltatore deve, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti (compresi gli stipendi) destinati a dipendenti, consulenti e fornitori sono eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non sono riferibili, in via esclusiva, a un singolo appalto. Anche i versamenti contributivi e previdenziali nonché i tributi possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione di spesa.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i prima della firma del contratto e a fornire le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/sugli stesso/i.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore al Museo il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

L'Appaltatore assume, a pena di nullità del Contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG e il CUP in relazione a ciascuna transazione posta in essere.

Non è configurabile l'inadempimento o la mora del Museo qualora il ritardo nel pagamento sia dovuto al ritardo dell'Appaltatore nel procedimento contabile preordinato all'emissione dei mandati di pagamento;

In conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 11 del codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta del 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Si precisa inoltre che ai sensi e per gli effetti del D.M. 143/2021, in occasione dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori si provvederà alla richiesta del DURC di congruità della manodopera sull'opera complessiva.

Si riportano di seguito i dati per l'emissione della fatturazione elettronica:

Denominazione Ente	Ministero della Cultura
Codice Univoco ufficio	QZL1LB
Nome ufficio:	Museo di Capodimonte
Cod. fisc. servizio di F.E.:	95219190634
Regione ufficio:	Campania
Provincia ufficio:	NA
Comune ufficio:	Napoli
Indirizzo ufficio:	Via Miano, 2
Cap ufficio:	80131

Fonte di finanziamento: Fondi di Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte - CAPITOLO 2.1.1.010, ARTICOLO 2.02.03.06.001/N - Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus. DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 2019 N. 240.

Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti della Stazione Appaltante debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.

Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. Ogni pagamento è subordinato: a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore; b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori, e dei progettisti indicati; c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti; d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di monitoraggio finanziario, nel cui ambito ricade l'intervento in oggetto; e) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; f) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 11 del nuovo Codice – rubricato "Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti" – trova applicazione nei confronti del personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo (nazionale e territoriale) in vigore per il settore e per la zona nella quale vengono eseguite le prestazioni di lavoro.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Esse possono essere svincolate, ma soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Infine, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, la stazione appaltante provvede al pagamento delle retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 31 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione

della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al precedente comma.

Articolo 32 - Conto finale

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

In relazione al conto finale dei lavori si, in ogni caso, applicano le disposizioni di cui all'art. 12 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 33 - Piani di sicurezza

Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.

L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato;
- alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.

Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
   a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
   b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 31.
3. Se prima della stipulazione del contratto oppure nel corso dei lavori si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
   a) ad adeguare il PSC, se necessario;
   b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Articolo 34 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

   a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

   b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 35 – Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi del Decreto n. 81 del 2008 comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 28, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Articolo 36 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 37 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui alla normativa in essere nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso, con idonee strutture, l'approntamento delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;

- la costruzione di accessi, strade, ponti, passerelle, canali e in genere di tutte quelle opere provvisorie necessarie per mantenere il transito su strade pubbliche o private e su percorsi interni interessati da opere di deviazione o per assicurare la continuità delle reti impiantistiche a servizio del complesso monumentale, comprese anche le eventuali opere di protezione provvisorie;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono, …), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, compresa la segnalazione, sia diurna sia notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, dei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori oggetto dell'appalto;

- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

- la custodia, vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio;

- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;

- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ACEA, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;

- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compenso;

- l'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i lavori;

- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

- le spese per le operazioni di collaudo, ad eccezione dell'onorario per i collaudatori, che rimane a carico dell'Amministrazione e per la regolare esecuzione;

- l'impegno a custodire e quindi consegnare all'Amministrazione ogni bene di valore archeologico, storico o artistico che sia rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori. I rapporti fra l'Amministrazione e l'Impresa nel caso di rinvenimento di oggetti restano regolati dall'art. 35 del Capitolato Generale;

- la fornitura di attrezzi, strumenti e relativa mano d'opera per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione dell'esecuzione delle opere di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

- l'assistenza topografica durante l'esecuzione delle opere, la conservazione fino al collaudo dei capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna, nonché i riferimenti alla contabilità dei lavori;

- l'obbligo di rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti ed ogni altro ingombro residuale.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:

1. le spese relative alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese inerenti le copie degli atti e dei disegni anche per pratiche svolte dall'Amministrazione e inerenti i lavori in appalto;

2. l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell'acqua

e per l'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza;

3. ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati, se del caso;

4. le spese relative alle prove diagnostiche sui materiali e manufatti da costruzione;

5. le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;

6. la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;

7. l'esecuzione di campioni e prototipi ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

8. la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;

9. l'esecuzione a proprie spese, se non già preventivamente condotte, delle indagini diagnostiche atte a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti; indispensabili per identificare correttamente le patologie di degrado in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d'acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica;

10. la redazione, se del caso, dei progetti esecutivi, e comunque l'adeguamento dei medesimi in caso di non perfetta conformità rispetto ai disegni architettonici, degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, se non già forniti dalla Stazione Appaltante, da consegnare in triplice copia alla medesima; dovranno altresì essere rilasciate all'Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore; in ogni caso a lavori ultimati, se sono state apportate varianti in corso d'opera, l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori il rilievo esatto del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo riportando tali dati sulle tavole di progetto e allegando diagrammi, schemi di funzionamento e indicazioni manutentive delle apparecchiature installate;

11. tutti i disegni di progetto e le specifiche eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, dovranno essere controllati ed accettati dall'Appaltatore che ne assumerà pertanto la responsabilità; i disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati all'Appaltatore durante il corso dei lavori;

12. l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

13. l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;

14. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;

15. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;

16. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

17. lo svolgimento della pratica e della spesa relativa alla denuncia delle opere in cemento armato e metalliche al Genio Civile secondo quanto previsto dalla legge 11 maggio 1971, n. 1086 e dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, se del caso;

18. la predisposizione di tutta la documentazione e le spese relative riguardante l'isolamento termico degli edifici ai sensi della vigente normativa in materia, quando non già fornita dalla Committenza;

L'Appaltatore resta altresì obbligato:

- a fornire periodicamente, a sua cura e spese, le fotografie a colori, in formato cartaceo e digitale, delle opere in corso o già ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, nel formato di cm 20x25 e nel numero di almeno 4 esemplari per ciascun soggetto; dovrà altresì essere fornita una serie di diapositive a colori, una per soggetto e per ogni singolo intervento; per le opere di particolare rilievo potranno essere disposti dalla Direzione Lavori degli ingrandimenti di maggiore formato; resta inteso che i rilevamenti fotografici dovranno essere affidati ad esperti professionisti del ramo;

- ad installare, a proprie cure e spese, e mantenere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dall'Amministrazione; il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10

giorni dalla consegna dei lavori stessi; per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore Lavori potrà richiedere che venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere; tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto; la tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema fornito dall'Amministrazione, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere; in fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori; in particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera; il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovrà:

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo fisso ed invariabile.

L'appaltatore deve, inoltre, eleggere domicilio, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, con deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato in caso di variazione, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento, che contempla l'Intervento oggetto dell'appalto a cui si applica il presente Capitolato.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante ed al Soggetto attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto dell'appalto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile, sul Soggetto attuatore e sulla Stazione Appaltante secondo quanto a tal fine previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 3 dicembre 2021, n. 492 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante ed il Soggetto attuatore per i danni cagionati a costoro, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Articolo 38 - Personale dell'appaltatore

Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Articolo 39 – Mezzi e attrezzature da lavoro

L'Appaltatore deve operare con la massima diligenza affinché attrezzature, mezzi e modalità operative utilizzati non comportino alterazioni o danni a persone o cose.

L'Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati ai lavori da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente.

Eventuali strutture e/o mezzi che la Direzione del Museo dovesse dare, in prestito d'uso, all'Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, ecc.) devono essere certificate da idoneo verbale di consegna in cui l'Appaltatore riconosce lo stato di conservazione delle stesse e si impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerle in modo tale da garantire l'identico stato di conservazione delle stesse.

Si precisa che l'amministrazione appaltante non fornirà in alcun modo l'energia elettrica necessaria per l'espletamento dei lavori, pertanto l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese all'installazione di un proprio contatore.

Articolo 40 – Gestione del miglioramento continuo

Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni, di verificare gli aspetti legati alla qualità del di esecuzione ed identificare opportune azioni correttive alle problematiche riscontrate, sono istituiti incontri periodici formali tra la Direzione dei lavori e il Responsabile di cantiere dell'Appaltatore, come di seguito descritto.

Gli incontri istituzionali a cui partecipano il Direttore dei lavori e il Direttore di cantiere dell'Appaltatore dovranno essere organizzati secondo le esigenze della Direzione del Museo. Gli incontri saranno finalizzati a titolo esemplificativo alla:

- verifica dell'andamento generale dei lavori;
- condivisione dei risultati relativi all'espletamento dei lavori, rilevati mediante il sistema di controllo;
- analisi delle cause di eventuali non conformità rilevate dalla direzione lavori;
- condivisione di azioni correttive per la rimozione delle criticità e/o di soluzioni innovative;
- verifica dello stato di avanzamento dei programmi di azioni correttive e di miglioramento approvate nei precedenti incontri;
- verifica del rispetto degli adempimenti delle prescrizioni normative relative alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- definizione degli obiettivi specifici di miglioramento;
- validazione del raggiungimento dei risultati attesi.
- Rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori e delle forniture;

Articolo 41 - Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Articolo 42 - Proprietà degli oggetti ritrovati

La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

Articolo 43 - Regolare esecuzione

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 comma 7 e dall'art. all'art. 116 del d.lgs. 36/2023 Codice degli appalti e all'all. II.4 , sarà cura del Direttore dei lavori provvedere al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Il suddetto certificato è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda e relativamente anche alle modalità tecniche e tempi di svolgimento si rimanda a quanto previsto e disciplinato nell'all. II.14.

Articolo 44 – Riserve

Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal D.L. Che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal Capitolato o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del D.L. che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Articolo 45 - Risoluzione del contratto

Si procede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 E ALL'ALLEGATO II.14 nella parte che interessa, quando il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata

dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Appaltatore.

In tale ipotesi il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, le seguenti fattispecie:

• frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;

• perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali le situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

• cessione del contratto anche parziale;

• subappalto abusivo;

• contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;

• inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o per i soci lavoratori di cooperative;

• interruzione non motivata dei lavori;

• mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

• impiego di personale non dipendente dell'impresa;

• in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 2 del D.lgs. 36/2023;

• effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

• nelle ipotesi previste dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 24 del presente capitolato.

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del Servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento del Servizio.

Articolo 46 – Revoca

L'appalto può essere revocato in qualsiasi momento con decisione motivata e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato l'appalto o per l'intervenire di sopravvenuti motivi di pubblico interesse alla cessazione.

Articolo 47 – Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo nel rispetto dell'art. 123 del Codice. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso si fa riferimento all'art. 123 del Codice degli Appalti e all'allegato II.14 nella parte che interessa.

Articolo 48 - Cessione

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 al codice, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Articolo 49 - Controversie

La fattispecie dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi di quanto espresso nel precedente paragrafo e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al tribunale ordinario competente presso il foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale

Articolo 50 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
f) delle norme specifiche in materia di cui al Regolamento (UE) nonché le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati in oggetto;
g) dell'Elenco Prezzi.

PARTE SECONDA — MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Articolo 51 - Misurazione dei lavori

Il Direttore dei lavori verificherà che l'esecuzione di ogni fase dei lavori si svolga e proceda regolarmente, anche controllando che l'Impresa si attenga scrupolosamente agli impegni assunti.

Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato. L'impresa riconosce al committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche, controlli e ispezioni, anche presso la sede operativa indicata. Ove l'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.

In particolare l'amministrazione appaltante, a mezzo di propri dipendenti, addetti o incaricati, assisterà all'esecuzione dei lavori affidati, procedendo a controlli e verifiche. Il Direttore dei lavori procederà a tutte le constatazioni e contestazioni comunque resesi necessarie, attraverso verbalizzazione scritta. L'impresa dovrà attenersi alle indicazioni, alle prescrizioni e alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, uniformandosi alle stesse.

Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

Il rispetto delle previsioni del presente capitolato, come anche le approvazioni, di qualunque genere, compiute dalla Stazione Appaltante, non esonerano l'impresa dalle proprie responsabilità per l'esecuzione degli impegni

assunti con il presente capitolato anche per quanto attiene alla sicurezza, alla direzione e sorveglianza della del proprio personale, all'organizzazione, pianificazione, esecuzione dei lavori, trattandosi, tutti, di obblighi di sua esclusiva competenza e responsabilità.

La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 207/10.

Articolo 52 - Valutazione dei lavori condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'appaltatore.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente proposte dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 36/23. e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore.

Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Articolo 53 - Valutazione dei lavori

Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa a misura tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell'importo tutte le opere a misura individuate negli elaborati progettuali ovvero espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio.

DISPOSIZIONI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei modi previsti dalla normativa vigente;

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA

Tutte le opere da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quanto altro necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per la posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore indipendentemente dall'ordine di arrivo degli stessi in cantiere.

VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 29 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono le seguenti.

INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm

saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato Speciale oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura dei portelloni e degli infissi interni si osserveranno le norme seguenti: – per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; – per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; – per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente; – per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista. Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura degli accessori.

OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO

La valutazione di dette operazioni (ristabilimento parziale della coesione di materiale lapideo, ristabilimento della coesione degli intonaci per mezzo di pennelli, siringhe e pipette), data l'evidente difficoltà di stabilire l'esatta misura delle porzioni di materiale che necessitano l'esecuzione di questo intervento, verrà espressa secondo diversi criteri:

a metro quadrato con un prezzo distinto secondo la percentuale di diffusione del fenomeno di degrado;
a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato cui vanno riportati i casi al di sotto di questa misura;

La stesura di uno strato protettivo a base di malta idraulica su superfici disgregate lapidee verrà valutata a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato.

L'applicazione e la rimozione di bendaggi protettivi sarà valutata con un prezzo al decimetro quadrato nel caso di preconsolidamento su materiale lapideo al metro quadrato nel caso di stucchi, intonaci e dipinti murari. Data la funzione di sostegno, la superficie da bendare dovrà sempre eccedere l'estensione del fenomeno di degrado

che ne richiederà l'applicazione. La superficie minima sarà pari a un decimetro quadrato nel caso di materiale lapideo ovvero, pari a 0,5 m² per stucchi, intonaci e dipinti murari a cui andranno riportati anche i casi di bendaggi al disotto di queste misure.

Il ristabilimento dell'adesione e della coesione della pellicola pittorica sarà stimato in metri quadrati o parti di metro quadrato delle porzioni di materiale interessato in maniera diffusa da distacchi o disgregazioni.

Il puntuale bloccaggio delle tessere mobili della superficie mosaicata sarà valutato a singolo intervento.

OPERAZIONI DI PULITURA

La valutazione di tutte le operazioni di pulitura eseguite su materiale lapideo, stucchi, dipinti murari, intonaci e mosaici (con sostante solventi a tampone o a pennello, a secco, ad umido, con impacco ecc.) sarà eseguita al metro quadrato o parti di metro quadrato delle porzioni di materiale interessate in maniera diffusa da strati e/o depositi soprammessi. Le rifiniture saranno valutate al decimetro quadrato per materiali lapidei ovvero al metro quadrato per stucchi e dipinti murari. Nel caso di puliture di dipinti murari nel suddetto prezzo sarà esclusa l'incidenza del risciacquo con acqua distillata e l'applicazione di materiale assorbente per l'estrazione di sali solubili e dei residui dei sali utilizzati per l'operazione di pulitura; le suddette operazioni saranno valutate al metro quadrato.

Allorché si parli di cicli di applicazione questi dovranno essere intesi come l'insieme di operazioni costituito dall'applicazione del prodotto indicato secondo il metodo descritto dalla D.L. e dalla successiva rimozione meccanica o manuale delle sostanze da esso solubilizzati.

Nell'uso della nebulizzazione o dell'automazione per puliture di materiali lapidei saranno a carico dell'appaltatore ed inclusi nel prezzo la canalizzazione delle acque di scarico e la protezione delle superfici circostanti mediante gomme siliconiche, teli di plastica e grondaie.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

Nell'operazione di consolidamento mediante impregnazione (ristabilimento della coesione di materiale lapideo, mosaici, ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o doratura/argentatura all'intonaco per mezzo di pennelli, siringhe e pipette), data l'evidente difficoltà di stabilire l'esatta misura delle porzioni di materiale che necessitano l'esecuzione di questo intervento, verrà espressa secondo diversi criteri:

a metro quadrato con un prezzo distinto secondo la percentuale di diffusione del fenomeno di degrado ovverosia entro il 30% in un metro quadrato, tra il 30% e il 50% e tra il 50% ed il 100%.
a singolo intervento per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato cui vanno riportati i casi al disotto di questa misura
Nell'operazione di ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco e tra i diversi strati di intonaco l'esecuzione di questo intervento verrà espressa:
a singolo intervento per distacchi contenuti in precise dimensioni ed espresse in decimetri quadrati;
a metro quadrato per distacchi di dimensioni più limitate ma diffuse sulla superficie secondo percentuali differenti.

Nell'operazione di consolidamento ad impacco il costo verrà valutato al metro quadrato, sarà contemplata una superficie minima di 1 m² a cui andranno riportati anche quei casi di impacchi al di sotto di questa misura. Il

costo della manodopera sarà minore nel caso di oggetti a tutto tondo, dove l'impacco sarà sostenuto facilmente da una fasciatura, mentre aumenterà nel caso di superfici che richiederanno il sostegno dell'impacco con controforme e puntellature.

Il ristabilimento dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione su materiali lapidei eseguito in maniera puntuale mediante incollaggi con resine sintetiche, sarà valutato a singolo intervento, nel caso di ristabilimento dell'adesione eseguito mediante infiltrazione di malta idraulica verrà contemplata una superficie minima pari a 1 dm² a cui andranno riportati anche i casi di intervento al di sotto di questa misura.

Le operazioni di puntellatura provvisoria di applicazione di perni di distacco e di collocamento di piccole parti saranno da valutare a singolo intervento.

OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA (COMPRENDENDO ANCHE LE INTEGRAZIONI PITTORICHE E LE PROTEZIONI SUPERFICIALI)

Le operazioni di stuccatura, in considerazione della diversa morfologia e delle dimensioni delle lacune saranno valutate secondo tre criteri:

al metro lineare nei casi di stuccature con forma lunga e molto sottile al fine di chiudere o sigillare fessurazioni;
al metro quadrato nei casi di stuccature o rifacimenti abbastanza estesi (oltre il metro quadrato). Nel caso di dipinti murari saranno individuate tre diverse valutazioni che prevedranno su ogni metro quadrato di superficie una diversa percentuale di estensione di velature o reintegrazioni non idonee: entro il 70%, entro il 30% ed entro il 15%;
al decimetro quadrato nei casi di stuccature con estensione al di sotto del metro quadrato sarà in ogni caso utile dare tre diverse stime ovverosia entro 5 dm² tra 5 e 20 dm² tra 20 e 1 m².

La microstuccatura (ovvero la sigillatura di zone degradate per fenomeni di scagliature, esfoliazione, pitting, microfessurazione o microfratturazioni) sarà valutata al metro quadrato distinguendo tre percentuali di diffusione del fenomeno sul supporto: entro il 70%, entro il 30% ed entro il 15%.

La revisione estetica per l'equilibratura di stuccature ed integrazioni (ovvero la possibilità di assimilare al colore della pietra originale tutte le parti non equilibrate) verrà valutata al metro quadrato delle porzioni di materiale interessate in maniera diffusa dal fenomeno di squilibrio.

OPERAZIONI DI INTEGRAZIONI DI PARTI MANCANTI

L'integrazione delle lacune sarà differenziata secondo le tipologie di intervento e la valutazione di queste sarà al decimetro quadrato (dm²) per superfici comprese entro i 50 dm² e al metro quadrato per superfici superiori al metro quadrato.

OPERAZIONI DI PROTEZIONE

Le operazioni di protezioni dovranno essere valutate a superficie effettiva (m²) con detrazione dei vuoti o delle parti non interessate al trattamento con superficie singola superiore a 0,5 m².

OPERAZIONI DI STACCO ED APPLICAZIONI NUOVI SUPPORTI

Le operazioni saranno valutate al metro quadrato per interventi compresi entro i 2,5 m², oltre tale misura saranno valutate in riferimento al singolo progetto.

VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese: a) per la fornitura di materiali; b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

PROVVISTE

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione.

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende

gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

PONTEGGI FISSI E MOBILI

I ponteggi esterni ed interni si intenderanno sempre compensati con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l'installazione.

I ponteggi mobili (piattaforma telescopica) saranno compensati in conformità a quanto previsto in relazione ai noleggi.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI: PROVENIENZA E QUALITÀ

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

I materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di conservazione, restauro, risanamento o manutenzione da eseguirsi sui manufatti potranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il

più possibile compatibili con i materiali preesistenti, così da non risultare incompatibili con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.

Nel caso di prodotti industriali (ad es., malte premiscelati) la rispondenza a questo capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le campionature e prove preliminari sui materiali (confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate) impiegati e da impiegarsi (in grado di garantire l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni UNI 11182/2006 recepite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato.

In particolare, su qualsiasi manufatto di valore storico-architettonico-archeologico, ovvero sul costruito attaccato, in modo più o meno aggressivo da agenti degradanti, oggetto di intervento di carattere manutentivo, conservativo o restaurativo, e se previsto dagli elaborati di progetto o richiesto dalla D.L., l'Appaltatore dovrà mettere in atto una serie di operazioni legate alla conoscenza fisico materica, patologica in particolare:

determinazione dello stato di conservazione del costruito oggetto di intervento;
individuazione degli agenti patogeni in aggressione;
individuazione delle cause dirette e/o indirette nonché dei meccanismi di alterazione.

Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte di una fornitura di materiale sarà obbligo dell'Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna osservazione in merito, alla loro rimozione (con altri materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisisti richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera. Sarà inteso che l'Appaltatore resterà responsabile per quanto ha attinenza con la qualità dei materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale.

L'appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CATEGORIE DI LAVORO DEFINIZIONI GENERALI
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza

delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti. Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, le responsabilità e gli oneri dell'appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti, formano parte integrante del presente capitolato.

RILIEVI — CAPISALDI — TRACCIATI

Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l'appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull'area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.

Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari all'esecuzione dei lavori sarà effettuata con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si eseguirà il successivo tracciamento.

DEMOLIZIONI, ASPORTAZIONI, SMONTAGGI

GENERALITÀ

Le operazioni di demolizioni e smontaggi dovranno essere conformi a quanto prescritto nel DPR 7 gennaio 1956, n. 164. Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali, anche in presenza di manufatti di pregevole valore storico-architettonico, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, al fine sia di non provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture, sia di prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali. Particolare attenzione dovrà essere fatta allo scopo di evitare la formazione d'eventuali zone d'instabilità strutturale.

Al fine di ridurre il sollevamento della polvere prodotta durante i lavori sarà consigliabile bagnare, sia le murature, sia i materiali di risulta.

Prima dell'inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di conservazione e di stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell'eventuale influenza statica su strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle condutture elettriche, del gas e dell'acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni. Si dovrà, inoltre, provvedere alle necessarie opere di puntellamento ed alla messa in sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione. Sarà, inoltre, necessario delimitare ed impedire l'accesso alla zona sottostante la demolizione (mediante tavolato ligneo o d'altro idoneo materiale) ed allestire, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte a protezione contro la caduta di materiali minuti dall'alto. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico del materiale di demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovrà essere consentito soltanto dopo che sarà sospeso lo scarico dall'alto. Preliminarmente all'asportazione ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sarà indicato il loro preventivo rilevamento,

classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti.

Questo tipo di procedura dovrà essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle dimensioni prescritte negli elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per l'eventuale mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati, si dovrà provvedere al ripristino delle porzioni indebitamente demolite seguendo scrupolosamente le prescrizioni enunciate negli articoli specifici.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati (dall'appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell'ambiente e di eventuale recupero e riciclaggio dei materiali stessi.

Per demolizioni di notevole estensione sarà obbligo predisporre un adeguato programma nel quale verrà riportato l'ordine delle varie operazioni.

PONTEGGI — STRUTTURE DI RINFORZO
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformità con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:
- tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;
- il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato;
- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del costruttore;
- sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione ministeriale;
- tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;
- la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore all'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
- il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a sollecitazioni sia a compressione che a trazione;
- dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le protezioni per il battitacco, i corrimani e le eventuali mantovane o reti antidetriti.

Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:
- le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all'interno delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell'eventuale prospetto servito dal ponteggio;
- il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, inoltre, sporgere per più di 1,20 mt..

Puntellature
- dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio ancorata su un supporto stabile.

Travi di rinforzo

- potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie condizioni di applicazione.

SOSTITUZIONI

Agli interventi di sostituzione si farà ricorso esclusivamente in presenza di elementi e materiali spuri di cui, in progetto o in corso d'opera ad insindacabile giudizio della D.L., sia accertata l'incompatibilità con il decoro formale dell'edificio e/o con le caratteristiche chimico-fisiche, meccaniche, geometrico-formali ed estetiche delle componenti, dei materiali e delle tessiture originali; la sostituzione è ammessa, altresì, per componenti originali o storiche, allorquando ragioni di salvaguardia e conservazione del singolo elemento o dell'intero bene ne impediscano la permanenza in situ; in entrambi i casi ci si atterrà alle prescrizioni progettuali o, in caso di esigenza manifestatasi in c.o., a quanto disposto dalla D.L.

Le eventuali sostituzioni dovranno essere eseguite ricorrendo a materiali e tecniche analoghe agli originali, adottando tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità delle parti e strutture adiacenti.

Per la definizione delle modalità esecutive si rinvia ai rispettivi articoli del presente capitolato relativi alle nuove realizzazioni.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
TINTEGGIATURE, COLORITURE, VERNICIATURE

Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà avvenire nei rapporti, modi e tempi indicati dal produttore.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale (UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.

L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di tempo fra una mano e la successiva sarà, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non dovrà superare i 40° C. e la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5 e 50° C. con un massimo di 80% di umidità relativa.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa di settore.

Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco, minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc..

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dal direttore dei lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

CALCE

Pittura minerale in pasta a base di grassello di calce ed inerti minerali selezionati. Caratterizzata da altissima traspirabilità, ottima resistenza agli alcali ricrea gli effetti cromatici delle antiche pitturazioni, garantendo un aspetto naturale delle superfici trattate e resistenza alle muffe e alghe. Con aspetto liscio opaco, bassa tendenza allo sfarinamento e buona copertura a prodotto asciutto è ideale per la decorazione di edifici storici. Per esterno, interno su intonaco civile nuovo a base calce, calce-cemento, e su vecchie pitture alla calce come riverniciatura e decorazione con effetti di velatura.

TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani.

TINTEGGIATURA LAVABILE (DA EVITARE)

Tinteggiatura lavabile del tipo:

- a base di resine vinil-acriliche;
- a base di resine acriliche; per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani;

tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

pittura oleosa opaca;
pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;
pitture uretaniche per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani.

CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;

— verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleo sintetico equivalente previa preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

SMALTO OLEOSINTETICO

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso.

Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc.

Verniciatura con smalto oleo Sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine.

I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.

ARREDI, VETRINE E TECHE

Le “Specifiche tecniche dei singoli elementi di arredo ed esposizione” vengono fornite con lo scopo di agevolare la comprensione globale del progetto e dei suoi singoli elementi e contengono la localizzazione e la descrizione delle caratteristiche, della forma, delle principali dimensioni, dei materiali e delle finiture dei componenti previsti nel progetto. I beni forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche estetiche, qualitative e prestazionali:

- decoro e caratteristiche estetico formali come da progetto allegato, in quanto destinate ad arredare l'appartamento storico della Reggia e a confrontarsi con l'arredo storico della collezione
- funzionalità per l'organizzazione dell'esposizione
- solidità e durevolezza nel tempo, qualità tecnico-costruttiva, stabilità
- sicurezza per il personale (conformità al D.Lgs 81/08 e succ. modif.)
- sicurezza per gli utenti della biblioteca
- facilità di esecuzione delle operazioni di pulizia e manutenzione

Le caratteristiche geometriche di ciascun elemento di arredo standard possono subire variazioni rispetto a quanto previsto nell'ambito del +/- 3%; differenze maggiori dovranno essere motivate, concordate ed approvate dai progettisti e dalla Direzione Lavori (D.L.).
Per gli elementi di arredo da eseguirsi come da progetto e su misura, sarà compito della ditta appaltatrice l'effettuazione dei sopralluoghi necessari in cantiere per rilievi, dime di adattamento e tutto ciò che necessita per una esecuzione a regola d'arte degli stessi.
Eventuali criticità dovranno essere tempestivamente segnalate ai progettisti e alla D.L. Eventuali variazioni al progetto originario dovranno sempre essere autorizzate dalla D.L. E' responsabilità dell'appaltatore verificare che dimensioni, dettagli, cerniere, maniglie, meccanismi di scorrimento, materiali e quanto altro necessario siano certificate e rispettino tutte le normative in materia di sicurezza, sanità, edilizia, disabili e antincendio.
Tutti gli angoli, gli spigoli, le finiture in generale presenti negli arredi devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente ed in generale non devono essere taglienti, appuntiti e comunque pericolosi per le persone che potrebbero urtarvi e per gli oggetti esposti. A tal fine tutti gli angoli dovranno essere leggermente smussati.
E' responsabilità dell'appaltatore verificare che cablaggi, prese elettriche inserite negli arredi, corpi illuminanti a soffitto, a parete o inserite all'interno di arredi siano certificate e rispettino tutte le normative in materia di sicurezza, sanità, edilizia, disabili e antincendio.
Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, assemblaggio e montaggio in opera degli arredi negli ambienti di destinazione, lo sgombero, smaltimento e riciclaggio degli imballaggi e/o materiali di scarto.
Tutte le prestazioni devono essere eseguite a "regola d'arte".
Non è consentito l'utilizzo dell'ascensore per il trasporto ai piani del materiale da fornire.
Le ditte che realizzeranno gli arredi dovranno, in fase di realizzazione e montaggio, interagire e coordinarsi con eventuali altre ditte coinvolte nella fase esecutiva. Nell'esecuzione dei lavori sarà tassativo il rispetto di tutte le norme che scaturiscono dal D. Lgs. 81/08 e succ. modif. e dalla normativa prestazionale UNI o equivalente a livello Europeo come specificato al paragrafo seguente.
La ditta dovrà presentare la documentazione attestante la rispondenza dei prodotti forniti alle norme UNI/UNI EN, indicando in particolare le prove che chiariscano le caratteristiche prestazionali di finitura e sicurezza.

REQUISITI PRESTAZIONALI GENERALI

Resistenza delle finiture

- I rivestimenti in laminato HPL (High Pressure Laminates) dovranno essere conformi alla normativa UNI EN 438 e avere spessore minimo di mm.0,9.
- I pannelli rivestiti dovranno essere bilanciati con lo stesso tipo di rivestimento su entrambi i lati per evitare potenziali flessioni del pannello stesso.
- Le parti in legno massello dovranno essere trattate con vernice protettiva atossica.

- I pannelli a base di legno dovranno avere una emissione di formaldeide _3,5 mg HCHO/(m2 h) conformemente alla norma UNI EN 717-2
- Le parti metalliche verniciate a fuoco con polveri epossidiche dovranno essere conformi ai requisiti delle norme UNI ISO 9227 per quanto riguarda la resistenza alla corrosione, e alle norme UNI ISO 1520 per quanto riguarda la resistenza all'imbutitura e alle norme UNI 8901 per quanto riguarda la resistenza all'urto.
- I materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce devono essere di classe 1 ai sensi dell'art. 3 del DPR 418/1995.
- I tessuti e gli imbottiti dovranno essere omologati in classe 1 IM, ai sensi dell'art. 3 del DPR 418/1995.

Caratteristiche di Sicurezza
Tutti i beni forniti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- stabilità degli arredi anche se sottoposti a carichi accidentali (pressioni di appoggio o spinta)
- assenza totale di bordi taglienti e spigoli vivi
- essere ignifughi in base alla classe di resistenza al fuoco richiesta
- sicurezza elettrica
- controllo dell'emissione di sostanze tossiche e/o nocive
- conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e succ. modif.

Caratteristiche igieniche
Tutti i beni forniti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- Facilità di esecuzione delle pulizie
- Resistenza ai detergenti

Manutenzione
Tutti i beni forniti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- Facilità di sostituzione di pezzi usurati o obsoleti
- Resistenza all'uso prolungato

N.B. Dovranno essere forniti protocolli contenenti indicazioni per l'esecuzione di pulizie, manutenzioni, riparazioni.

SPECIFICHE TECNICHE DEI SINGOLI ELEMENTI DI ARREDO E ESPOSIZIONE

CODICE NP01: LESENE DECORATIVE: doppio ordine di lesene decorative in legno, H. tot. 6.10 composte da piedistallo, base, fusto e capitello, stuccate e rasate e decorate a parete, con motivo a scagliola

Localizzazione: le lesene decorative saranno realizzate nella Sala 43, detta "del decennio francese" ai lati di porte e finestre e nei quattro angoli della Sala, per un numero totale pari a 14

Descrizione: le 14 coppie di lesene dovranno essere così realizzate: una prima lesena di altezza pari a 4.20 mt composta da base dorica altezza 1 mt, base, fusto e capitello di ordine dorico; la seconda lesena, sovrapposta alla prima, avrà dimensioni pari a 1.90 mt e sarà composta da base, fusto e capitello di ordine dorico: l'insieme delle due lesene sovrapposte produrrà una modanatura di altezza totale pari a 6.10 mt. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.

Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a finta scagliola, decorato a mano in opera, e comunque sotto indicazione della DL.

Struttura: in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato, fissato alla parete tramite tasselli di caratteristiche appropriate.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP01	Doppio ordine di lesene decorative in legno, H. tot. 6.10	Sala 43	14

CODICE NP04: VETRINA ESPOSITIVA H.315 L.110 P.60: vetrina di dimensioni H.315 cm, L. 110 cm, P. 60 cm in legno di noce o faggio, verniciato e decorato a mano, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani
Localizzazione: le quattro vetrine H.315, L.110, P.60 saranno realizzate nella Sala 43, detta “del decennio francese” e saranno inserite ai lati della porta che collega con la Sala 44 e sulle pareti adiacenti
Descrizione: la vetrina espositiva deve essere così realizzata: una parte basamentale di altezza pari a 1 mt, con due sportelli di chiusura e scaffalatura interna, parte superiore di altezza pari a 1.75 mt con doppia anta in vetro e scaffalatura interna Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a scelta della DL, decorato a mano in opera.
Struttura: in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato, fissato alla parete tramite tasselli di caratteristiche appropriate.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP04	Vetrina espositiva H.315 L.110 P.60	Sala 43	4

CODICE NP05: TAVOLO ESPOSITIVO L.275 P.130 H.80: tavolo per esposizione Carro dell'Aurora, di dimensioni 275x130x80, in noce e con decorazioni in foglia d'oro,
Localizzazione: il tavolo espositivo L.275 P.130 H.80 sarà realizzato nella Sala 43, detta “del decennio francese” e sarà posizionato a centro Sala.
Descrizione: Tavolo espositivo in legno massello noce, di altezza pari a 80 cm, lunghezza pari a 275 cm e larghezza 130 cm.
Finiture: in noce, con parti stuccate, rasate e preparate per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato in foglia d’oro, secondo le indicazioni della DL, decorato a mano in opera.
Struttura: in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP05	Tavolo espositivo L.275 P.130 H.80	Sala 43	1

CODICE NP06: VETRINA IN FERRO E VETRO L.265 P.120 H.100 SU TAVOLO ESPOSITIVO: vetrina sopra tavolo, in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari, di dimensioni 256x120x100.
Localizzazione: la vetrina sarà posizionata sopra il tavolo espositivo NP05, nella Sala 43, detta “del decennio francese” e sarà posizionato a centro Sala.
Descrizione: Vetrina sopra il tavolo, in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari. Misura

L265xP120xH100.
Finiture: la struttura in ferro sarà rifinita con rifinitura bronzo/oro, secondo le indicazioni della DL.
Struttura: in in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP06	Vetrina in ferro e vetro l.265 p.120 h.100 su tavolo espositivo	Sala 43	1

CODICE NP07: VETRINA A INCASSO H.420 L.208 P.35: vetrina a incasso composta da controparete in legno di multistrato di pioppo di dimensioni L202xH420xP07 per chiusura vano esistente, vetrina di misura H420xL208xP35 in legno di pioppo o noce, rifinito e decorato a mano, con vetri di sicurezza spess. 5/6 mm e predisposizione per illuminazione per l'interno delle vetrine sulle fiancate.
Localizzazione: le due vetrine H.420 L.208 P.35 saranno realizzate nella Sala 44, detta “delle porcellane estere decorate a Napoli” e saranno inserite ai lati della porta che collega con la Sala 45.
Descrizione: la vetrina espositiva deve essere così realizzata: realizzazione di una controparete in legno di multistrato di pioppo di dimensioni L202xH420xP07 per chiusura vano esistente, vetrina di misura H420xL208xP35 in legno di pioppo o noce, rifinito e decorato a mano, con vetri di sicurezza spess. 5/6 mm e predisposizione per illuminazione per l'interno delle vetrine sulle fiancate. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a scelta della DL, decorato a mano in opera.
Struttura: controparete in legno multistrato di pioppo, vetrina in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato, fissato alla parete tramite tasselli di caratteristiche appropriate.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP07	Vetrina a incasso h.420 l.208 p.35	Sala 44	2

CODICE NP08: VETRINE SALA 51: vetrine di dimensioni rispettivamente: H. 412 cm, L. 420 cm, P. 80 cm, H. 412 cm, L. 219 cm, P. 80 cm; H. 412 cm, L. 420 cm, P. 30 cm; H. 412 cm, L. 360 cm, P. 30 cm; in legno di noce tanganica o pioppo, rifinite e decorate a mano in finitura bianca antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani.
Localizzazione: le quattro vetrine in oggetto saranno realizzate nella Sala 51, detta “della Natura” e saranno inserite ai lati della porta che collega con la Sala 52 e ai lati della finestra.
Descrizione: le vetrine espositive devono essere così realizzate: vetrine sui misura a seconda delle quattro pareti in cui devono essere installate: le lunghezze saranno rispettivamente L. 420 cm, L. 219 cm, L. 420 cm, L. 360 cm, l’altezza è pari a 412 cm, mentre la profondità sarà pari ad 80 cm per le vetrine affiancate alla finestra, e 35 per quelle affiancate alla porta della Sala 52. Tutte presentano strutture in legno di pioppo o noce, con scaffalature interne, rifinito e decorato a mano, con ante a vetro con vetri di sicurezza spess. 5/6 mm e predisposizione per illuminazione per l'interno delle vetrine sulle fiancate. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna

abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a scelta della DL, decorato a mano in opera.
Struttura: le vetrine saranno realizzate in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato, fissato alla parete tramite tasselli di caratteristiche appropriate.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP08	Vetrine Sala 51	Sala 51	4

CODICE NP10: VETRINE A INCASSO SALA52 BIS: vetrinette a misura n°04 50x50x35 n°02 50x60x35 in legno in essenza noce tanganica, incassate e decorate a mano in opera.
Localizzazione: le sei vetrine (n°04 50x50x35 n°02 50x60x35) saranno realizzate nella Sala 52 bis, detta "delle Chinoiserie" e saranno inserite nelle due pareti espositive in cartongesso sui lati corti della Sala.
Descrizione: la vetrina espositiva deve essere così realizzata: vetrine a incasso sulle pareti espositive in cartongesso, realizzate in noce tanganica, di dimensioni rispettivamente di n°04 50x50x35 n°02 50x60x35, e chiuse da vetro extrachiaro spess.5/6 mm. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a scelta della DL, decorato a mano in opera.
Struttura: vetrina in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato, fissato alla parete tramite tasselli di caratteristiche appropriate.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP10	Vetrina a incasso Sala 52 bis	Sala 52 BIS	6

CODICE NP14: ZOCCOLO DECORATIVO H.100 cm: Fornitura e posa in opera di Zoccolo H 100 in legno montato come progetto, creando una struttura a sporgere, sopra cui verrà appoggiata la vetrina in legno, decorato a mano in opera.
Localizzazione: i due zoccoli decorativi saranno realizzati nella Sala 54, detta "dell'Antico" al centro della parete di fronte alla finestra, e al lato della finestra come base delle due vetrine.
Descrizione: le zoccolature decorative dovranno essere così realizzata: Zoccolatura di altezza pari a 100 cm , a creare una struttura di appoggio delle due vetrine, di profondità pari a 60 cm e lunghezza pari a 260 cm. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a finta scagliola, decorato a mano in opera, e comunque sotto indicazione della DL.
Struttura: in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato, fissato alla parete tramite tasselli di caratteristiche appropriate.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP14	Zoccolo decorativo H.100 cm	Sala 54	2

CODICE NP15: VETRINA ESPOSITIVA H.190 L.260 P.60: vetrina di dimensioni H.190 cm, L. 260 cm, P. 60 cm in ferro, rifinitura antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm,

comprensivo di illuminazione a LED per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani.
Localizzazione: le due vetrine H.190, L.260, P.60 saranno realizzate nella Sala 54 detta “dell’Antico” al centro della parete di fronte alla finestra, e al lato della finestra, al di sopra delle zoccolature decorative.
Descrizione: la vetrina espositiva deve essere così realizzata: vetrina con struttura in ferro, rifinito con finitura antichizzata, e completato da chiusure a vetro extrachiaro di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di illuminazione a LED per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il ferro sarà trattata con finitura antichizzata, da stabilire con campionature e sotto indicazione della DL.
Struttura: in ferro e vetro extrachiaro di sicurezza, spess.5/6mm.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP15	Vetrina espositiva H.190 L.260 P.60	Sala 54	2

CODICE NP16: VETRINA ESPOSITIVA H.200+80 L.150 P.50: vetrina di dimensioni H.200+80 cm, L. 150 cm, P. 50 cm in ferro, struttura portante sez. 60x60x0.3, rifinitura ferro verniciato bronzo, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza 5.5.1, comprensivo di illuminazione a LED per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani.
Localizzazione: la vetrina H.200+80 cm, L. 150 cm, P. 50 cm sarà realizzata nella Sala 55 detta “di Capodimonte” al centro della parete di fronte alla porta che collega con la Sala 54.
Descrizione: la vetrina espositiva deve essere così realizzata: vetrina con struttura in ferro, rifinito con finitura antichizzata, e completato da chiusure a vetro extrachiaro di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di illuminazione a LED per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il ferro sarà trattata con finitura antichizzata, da stabilire con campionature e sotto indicazione della DL.
Struttura: in ferro e vetro extrachiaro di sicurezza, spess.5/6mm.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP16	Vetrina espositiva h.200+80 l.150 p.50	Sala 55	1

CODICE NP17: ZOCCOLO DECORATIVO H.80 cm: Zoccolo H 80 in legno montato come progetto, creando una struttura a sporgere, sopra cui verrà appogiata la vetrina in legno, stuccato e rasato e decorato a mano, con motivo a scagliola
Localizzazione: i due zoccoli decorativi saranno realizzati nella Sala 55, detta “di Capodimonte” al centro della parete di fronte alla porta che collega con la Sala 54.
Descrizione: la zoccolatura decorativa dovra essere così realizzata: Zoccolatura di altezza pari a 80 cm, a creare una struttura di appoggio della vetrina, di profondità pari a 50 cm e lunghezza pari a 150 cm. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a finta scagliola, decorato a mano in opera, e comunque sotto indicazione della DL.
Struttura: in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato,

fissato alla parete tramite tasselli di caratteristiche appropriate.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP17	Zoccolo decorativo H.80 cm	Sala 55	1

CODICE NP18: ZOCCOLO DECORATIVO H.80 cm A PARETE: zoccolatura in legno H.80 cm composta da base, dado e cimasa, stuccato e rasato e decorato in opera.
Localizzazione: i due zoccoli decorativi sarà realizzato nella Sala 60, detta "dell'Oro Bianco" lungo le pareti.
Descrizione: la zoccolatura decorativa dovrà essere così realizzata: Zoccolatura di altezza pari a 80 cm, composta da base, dado e cimasa, stuccato e rasato e decorato in opera. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a finta scagliola, decorato a mano in opera, e comunque sotto indicazione della DL.
Struttura: in legno massello modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato, fissato alla parete tramite tasselli di caratteristiche appropriate.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP18	Zoccolo decorativo H.80 cm a parete	Sala 60	17.35 ML

CODICE NP19: ALTARE IN LEGNO MULTISTRATO: Altare in legno di multistrato di pioppo dim. L275xP180xH100, decorato a mano in opera.
Localizzazione: L'altare in legno multistrato sarà realizzato nella Sala 60, detta "dell'Oro Bianco" al centro della Sala.
Descrizione: l'altare sarà così realizzato: struttura in legno multistrato, piano a forma trapezoidale, di dimensioni pari a L.275 e P.180, stuccato e rasato e decorato in opera. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: il legno sarà stuccato e rasato e preparato per la decorazione, opportunamente levigato con spugna abrasiva fine: la decorazione superficiale sarà realizzato con pittura con motivo a finta scagliola, decorato a mano in opera, e comunque sotto indicazione della DL.
Struttura: in legno multistrato modanato secondo il disegno esecutivo presente nel progetto grafico allegato.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP19	Zoccolo decorativo H.80 cm a parete	Sala 60	1

CODICE NP20: VETRINA IN FERRO E VETRO H100xL165xP67 SU ALTARE ESPOSITIVO: vetrina sopra altare composta da struttura portante in ferro verniciato bronzo/oro con vetri extrachiari e rialzi per composizione oggetti, di dimensioni H100xL165xP67.
Localizzazione: la vetrina sarà posizionata sopra l'altare espositivo NP19, nella Sala 60, detta "dell'Oro Bianco" al centro della Sala.
Descrizione: Vetrina sopra il tavolo, in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari. Misura H100xL165xP67.
Finiture: la struttura in ferro sarà rifinita con rifinitura bronzo/oro, secondo le indicazioni della DL.

Struttura: in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP06	Vetrina in ferro e vetro h100xl165xp67 su altare espositivo	Sala 60	1

CODICE NP21: VETRINA ESPOSITIVA H100xL156xP67: Vetrina di dimensioni H100xL156xP67 composta da struttura portante in ferro verniciato bronzo/oro sez 50x50x0.3 con vetri di sicurezza 5.5.1, con anta con serratura.
Localizzazione: le due vetrine H100xL156xP67 saranno realizzate nella Sala 60, detta "dell'Oro Bianco" al ai lati della porta che collega con la Sala1.
Descrizione: la vetrina espositiva deve essere così realizzata: struttura portante in ferro verniciato bronzo/oro sez 50x50x0.3 con vetri di sicurezza 5.5.1, con anta con serratura. Per il dettaglio quali-quantitativo, si rimanda alle tavole di progetto.
Finiture: la struttura in ferro sarà rifinita con rifinitura bronzo/oro, secondo le indicazioni della DL.
Struttura: in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari.

Codice	Descrizione	Posizione	Numero
NP21	Vetrina espositiva h100xl156xp67	Sala 60	2

Napoli, lì_____

IL ROGETTISTA

F.arch. Renata Marmo

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte
dott. Sylvain Bellenger